Base dati sulle sentenze della Cassazione Penale a cura di



Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2015 Numero: 22375 Sezione: IV

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
Responsabile dei lavori Committente Preposto X R.S.P.P.
Lavoratore Altro:

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che	X pena non specificata
			pecuniaria	

Concorso di colpa del soggetto leso: no

Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato

Altro: non specificato

Quantum: non specificato

Gradi precedenti

1°Grado: Tribunale di Aosta assoluzione con formula "il fatto non sussiste" in data 7 maggio 2012.

2°Grado: Corte di appello di Torino in riforma del 1° grado, condanna alla pena ritenuta di giustizia, previo

riconoscimento delle attenuanti generiche. Precedente giudizio di Cassazione: no Corte di Appello in sede di rinvio: no

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:		X Danno materiale Mancata tutela		
Tipo di infortunio:		X lesioni	morte	

Fattispecie

Recatosi nella stazione a monte della telecabina Checrouit per provvedere ad operazioni di pulizia, al termine del lavoro inciampava, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra rotolando verso l'impalcato metallico e, giunto sul grigliato, cadeva nella apertura esistente tra questo e la traversa, precipitando nel vuoto da una altezza di 12 metri

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza	
Altro:			Ulteriori soggetti	lesi: no	

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	X Altro: stazione sciistica
Pubblico	X Privato		

Principio di diritto

L'affermazione di responsabilità del ricorrente deriva proprio dalla qualifica ricoperta di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione figura questa che, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (V. da ultimo Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014 Ud. Rv. 261107).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Annullamento: senza rinvio con rinvio con rinvio ai soli fini civili

Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Note

<u>I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.</u>